

STATUTO DELLA FONDAZIONE TSRM-PSTRP FIRENZE

Articolo 1

Costituzione

1. È costituita dall'Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara (di seguito anche Ordine) una Fondazione di diritto privato, apolitica ed aconfessionale, senza limitazioni di durata (di seguito anche la "Fondazione"). Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni, disciplinato dal Codice civile e dalle Leggi collegate.

Articolo 2

Denominazione e Sede

1. La denominazione dell'ente è "Fondazione dell'Ordine TSRM-PSTRP FI AR PO PT LU MS", in forma abbreviata anche "Fondazione TSRM PSTRP Firenze", comunemente riprodotta.

2. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara attualmente situato in Firenze, Piazza Indipendenza 4 e può operare anche in altri luoghi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fini di lucro ed è apartitica e apolitica.

2. Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la qualificazione delle professioni sanitarie afferenti all'Ordine, il loro costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale relativamente ai settori di interesse delle Professioni sanitarie contemplate dalla Legge n. 3/2018.

3. La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art.35 del D.P.R. 24 luglio 1977 N°616 e quindi fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione universitaria e post universitaria, fatto salvo quanto eventualmente previsto da leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 4

Attività della Fondazione

1. La Fondazione, nel perseguire gli scopi di cui all'articolo 3, può svolgere a favore e per conto dell'Ordine le seguenti attività:

-istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento della stessa, anche avvalendosi di consulenti esterni, e svolgere attività finalizzate ad adeguarne le conoscenze ed a migliorarne le competenze e le abilità professionali, nonché le stesse attitudini dirigenziali e manageriali, anche costituendo un provider che eroga formazione ECM, in base alle disposizioni vigenti;

-promuovere e realizzare iniziative editoriali (in formati cartacei, elettronici, audiovisivi e multimediali) con l'esclusione della produzione e pubblicazione di giornali quotidiani a stampa rivolte anche ad un pubblico non specialistico, allo scopo di ampliare il confronto sui temi di interesse delle Professioni sanitarie contemplate dalla Legge n. 3/2018;

-favorire la ricerca indipendente relativamente ai settori di interesse delle Professioni sanitarie contemplate dalla Legge n. 3/2018;

-fornire supporto a persone fisiche ed Enti in materia di attività professionali sanitarie, sia in ambito formativo ma anche giuridico, contabile e fiscale, anche mediante l'individuazione di idonei consulenti specializzati;

-promuovere lo sviluppo culturale professionale e giuridico delle Professioni sanitarie;

- attivare e promuovere, di concerto con le Istituzioni ed anche attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative di informazione, educazione e formazione dei Cittadini, sia per quanto concerne la prevenzione delle malattie e dei determinanti del rischio, sia per il mantenimento di un corretto stile di vita;
- promuovere la cultura delle buone pratiche e dei sistemi di gestione qualità, con attività di supporto al tirocinio e programmi di formazione specifici da attuarsi sia nell'ambito della formazione di base sia della formazione post-base, sia all'interno dell'Educazione Continua in Medicina – ECM;
- promuovere iniziative ed eventi correlati alle attività sopra menzionate;
- raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e/o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- istituire, promuovere e finanziare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di competenza delle Professioni sanitarie contemplate dalla Legge n. 3/2018. Le borse di studio dovranno essere assegnate a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli formativi ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto, da svolgere o in corso di svolgimento. Tali borse di studio saranno rese note attraverso appositi bandi a cui verrà data adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predispone un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, definisce di volta in volta le finalità, le procedure e le condizioni di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio, nonché i criteri e le modalità di giudizio per l'assegnazione di tali borse;
- fornire adeguato sostegno economico, organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate e predisporre appositi regolamenti che rispettino i principi sanciti dallo statuto.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie o comunque connesse al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comprese le attività di prestazione di servizi ritenute a tal fine utili dal Consiglio di amministrazione per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
2. Tramite il Consiglio di amministrazione, la Fondazione può, tra l'altro:
 - realizzare corsi di aggiornamento professionale;
 - realizzare attività di valorizzazione e promozione quali mostre, convegni, ecc;
 - perfezionare atti e stipulare contratti, compresi quelli che comportano l'affidamento a terzi di alcune attività proprie;
 - amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria, comodataria o comunque detentrica.
3. La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine; secondariamente nell'ambito regionale della Toscana e, in cooperazione con altri istituti analoghi, sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro o beni mobili e di immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore, dagli aderenti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
 - dai beni immobili e mobili che pervengano e/o che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati che ne condividono gli scopi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

-dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate ad incrementare il patrimonio;

-da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione europea di Enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

Le rendite del fondo apportato dall'Ordine potranno essere utilizzate per tutte le iniziative della Fondazione.

Articolo 7

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dal contributo dell'Ordine;

- dalle rendite e dai contributi privati derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di Gestione;

-da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti territoriali o di altri enti pubblici;

-dai contributi degli aderenti;

-da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

-dai fondi destinati dall'Unione Europea alle attività di formazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio. Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa. La Fondazione dovrà impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatore e Aderenti.

Articolo 9

Fondatore

1. La Fondazione è fondata dall'Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara che ne è di diritto socio fondatore.

Articolo 10

Aderenti

1. Possono ottenere la qualifica di Soci aderenti i sostenitori della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliono partecipare ai progetti ed alle iniziative poste in essere dalla stessa contribuendo alla realizzazione dei suoi scopi e, previo accoglimento della loro istanza di partecipazione da parte del Consiglio di Amministrazione, versino contributi annuali nelle misure minime definite periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei due terzi l'esclusione degli aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) morosità
- b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altri componenti della fondazione;
- d) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

4. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive dalla dichiarazione di fallimento.

Articolo 11

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore legale dei conti.

Art 12

Consiglio di Amministrazione della Fondazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da 9 (nove) componenti, compreso il Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine individuandolo tra i consiglieri dell'Ordine in carica, compreso il Presidente, ovvero tra gli ex Presidenti dell'Ordine o tra personalità di particolare rilievo. Per i primi cinque anni a partire dalla costituzione della Fondazione, la carica di Presidente non è revocabile.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente, è composto da 4 (quattro) consiglieri scelti tra i componenti pro tempore del Consiglio Direttivo dell'Ordine, designati dal predetto Consiglio Direttivo, e da 4 (quattro) iscritti all'Ordine di comprovata e riconosciuta rappresentatività e rilevanza professionale e culturale, che siano distinti con la propria attività a sostegno del prestigio, della conoscenza e della promozione delle professioni sanitarie contemplate dalla Legge n. 3/2018 oppure da giovani iscritti che abbiano dimostrato attitudine all'organizzazione e gestione di iniziative culturali, specie se finalizzate alla valorizzazione delle figure professionali facenti parte dell'Ordine.

4. La nomina dei componenti esterni al Consiglio Direttivo avviene, sentite le relazioni del Presidente dell'Ordine e, ove a caso, dei Consiglieri proponenti, su votazione del Consiglio Direttivo, indistintamente fra quanti abbiano espresso la propria candidatura in forma scritta, sostenuta da almeno 5 (cinque) iscritti all'Ordine con diritto di voto, e fra quanti vengano proposti dai Consiglieri dell'Ordine; a tal fine il numero dei candidati proposti dai Consiglieri dell'Ordine non potrà essere in numero superiore al numero dei Consiglieri proponenti. Non verranno considerate valide le candidature proposte al Consiglio dell'Ordine in cui i sostenitori risultino presenti a sostegno di più di un candidato.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, nonché nomina al suo esterno un Revisore Legale dei Conti.

6. I Consiglieri, fatto salvo quanto previsto al comma 2, restano in carica cinque anni per il primo mandato e comunque fino a quando il Consiglio dell'Ordine nomina i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione.

7. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più dei consiglieri, tra i componenti che fanno parte anche del Consiglio dell'Ordine, cessino per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere dell'Ordine, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi consiglieri dell'Ordine; nel caso vengano a cessare la propria carica componenti del Consiglio di Amministrazione nominati tra gli iscritti all'Ordine, il consiglio dell'Ordine provvederà, alla nomina di nuovi componenti; il tutto con gli stessi criteri e metodi di cui al presente articolo.

8. Tutte le cariche degli Organi della Fondazione sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Revisore Legale dei Conti. Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.

Art 13

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione :

-entro il 30 novembre di ogni anno si esprime in merito all'approvazione del conto preventivo relativo all'anno solare successivo, predisposto dal tesoriere dopo aver sentito, in apposita seduta di consiglio, le proposte di tutti i consiglieri; in occasione della stesura del primo conto preventivo, a seguito della costituzione della Fondazione e dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione, il conto preventivo relativo all'anno solare in corso dovrà essere sottoposto dal Tesoriere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione ;

-entro il 30 aprile di ogni anno, dopo aver preso visione della relazione del revisore dei conti, si esprime in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e della relativa relazione illustrativa; in tale occasione il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del tesoriere tenuto conto delle risultanze del bilancio consuntivo dell'anno precedente, determinerà inoltre in merito all'assestamento del conto preventivo per l'anno in corso;

-determina secondo le necessità e i carichi di lavoro, l'assunzione e/o il licenziamento del personale dipendente e il relativo trattamento giuridico ed economico in conformità ai contratti collettivi del lavoro vigenti;

- nomina, se ritenuto necessario, il Direttore, delibera l'ingresso degli Aderenti alla Fondazione e la loro eventuale esclusione, ed i componenti dei Comitati Tecnico Scientifici;

-delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, restando salve le formalità stabilite dalla Legge;

-definisce le attività della Fondazione e ne stabilisce i relativi programmi;

-determina sull'utilizzo e sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

- approva i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, compresi i suoi organi ed organismi tecnici;

-delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre al Fondatore e all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) all'unanimità dei suoi componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti esterni allo stesso Consiglio di Amministrazione

.

Art 14

Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta egli ne ravvisi l'opportunità, con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso in forma scritta per le vie telematiche almeno una settimana prima della data

della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con PEC almeno 48 ore prima del momento di inizio della seduta.

2. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione su richiesta scritta di almeno (4) quattro componenti del Consiglio di Amministrazione .

3. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente e sottoscritti da Presidente e Segretario; i verbali si intendono approvati a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta.

4. Per la tenuta del libro dei verbali è ammessa la produzione, la stampa derivante da sistemi elettronici di scrittura, purché debitamente reso solidale al libro dei verbali, provvisto di un numero d'ordine progressivo.

Art.15

Espressioni di voto del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti effettivi; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di parità ha prevalenza il voto espresso dal Presidente.

Art 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente assume la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione , ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale ed in particolare. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto facoltà di delegare il Presidente ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, salva la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta successiva.

3. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la sua funzione è svolta dal Vice Presidente.

Art 17

Assemblea dei Soci aderenti sostenitori

1. Gli Aderenti alla Fondazione sono riuniti in apposita Assemblea.

2. L'Assemblea degli aderenti si riunisce almeno una volta all'anno.

3. I soci aderenti vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'Assemblea degli aderenti ha lo scopo di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati e da individuarsi.

5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione. La sua convocazione può essere richiesta da un terzo degli aderenti.

Art 18

Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

2. Il Revisore legale dei conti, designato fra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili, nel pieno rispetto e secondo la disciplina del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, resta in carica quattro anni o comunque fino a quando l'Ordine provvede a nuova nomina.

3. Il Revisore legale dei conti, su invito del Consiglio di amministrazione, deve partecipare alle sedute del Consiglio in ogni caso senza diritto di voto e senza rilevanza ai fini della regolare costituzione dell'organo.

4. Il Revisore legale dei conti provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

5. Il Revisore legale dei conti riferisce al Consiglio di amministrazione della Fondazione sui controlli effettuati mediante relazione annuale scritta.

Art 19

Direttore della Fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può determinare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore. In tal caso il Direttore è direttamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, che emana inoltre le direttive necessarie allo svolgimento delle relative funzioni ed esplica azione di verifica e controllo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

2. Il Direttore collabora alla definizione e preparazione dei programmi e delle attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e diviene responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

3. Il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione e controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione stessa.

4. Al Direttore viene corrisposto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle proprie attività e ad esso viene riconosciuto il diritto di rimborso delle spese sostenute e documentate; tutte le spese per viaggi trasferte e di rappresentanza del Direttore dovranno essere autorizzate in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione, che a tale scopo può emanare apposito regolamento.

Art 20

Comitati tecnico-scientifici

1. La Fondazione può essere assistita, a richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, ove nominato, da uno o più comitati tecnico scientifici con funzioni consultive.

2. I Comitati scientifici:

- coadiuvano il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della fondazione esprimendo il proprio parere, non vincolante, sulle iniziative di rilievo della Fondazione;

- propongono iniziative culturali, di ricerca e di formazione e svolgono ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione;

- svolgono, su richiesta del Consiglio di amministrazione, attività di consulenza sui programmi della fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della fondazione e le voci più autorevoli della cultura giuridica nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

3. Ogni Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi componenti ed è composto da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

4. I Componenti di ogni Comitato tecnico scientifico durano in carica fino alla conclusione della specifica attività relativa ovvero, nel caso del Comitato tecnico scientifico generale, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire indennità per i membri del comitato tecnico scientifico in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.

Art. 21

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno, entro il mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso ai membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del Codice civile. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art 22

Liquidazione della Fondazione

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e di verificata impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine, cui si riconosce espressamente diritto di prelazione.
2. Nel caso si venga a determinare, per qualsiasi motivo, la liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina per tale scopo tre liquidatori.

Art. 23

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano le disposizioni del Codice civile e le altre norme vigenti in materia.